

ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO

Articolo 1. Principi generali

Il seguente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14.09.2000 e art. 13 del CCNL 09.05.2006)

L'ente parco in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato, determinato ed in part-time il servizio di mensa aziendale.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità, i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo articolo 2.

La fruizione del servizio mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il dipendente sia in servizio
- è necessario aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo articolo 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti.

Articolo 2. Definizione del servizio sostitutivo di mensa e tipologie buoni pasto

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle autorizzazioni di legge, convenzionati con l'appaltatore del servizio buoni pasto.

Articolo 3. Diritto al servizio mensa

Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.

Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purchè siano prestate nella giornata almeno 5,30 ore complessive di lavoro al netto della pausa, delle quali almeno una di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 5,30 ore complessive nella giornata al netto della pausa delle quali almeno 1 di rientro pomeridiano.

Non concorrono al raggiungimento delle 5,30 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei seguenti permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro:

- riposi giornalieri (art. 39 D.Lgs. 151/2001)
- assemblea sindacale (art. 56 CCNL 2000)
- permessi sindacali (art. 10 e 11 CCN quadro 1998)
- permessi RSU (art. 10 e 11 CCN quadro 1998)

In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa.

Articolo 4. Esclusione dal servizio mensa

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata (ferie, festività soppresse, malattia, permessi non retribuiti, permessi retribuiti che non rientrano nei casi di cui all'articolo 3, ecc.) e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Articolo 5. Valore ed utilizzo del buono pasto

Il buono pasto deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto. Il rimanente è a carico del lavoratore.

Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29. Futuri adeguamenti saranno possibili con delibera di Consiglio di Gestione.

Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

I buoni pasto verranno acquistati tramite le convenzioni Consip in vigore presenti sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione.

Articolo 6. Regime fiscale e contabilizzazione dei buoni pasto

Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29: oltre tale limite la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'ente parco.

Articolo 7. Procedura di erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la seconda settimana del mese successivo a quello di riferimento.

I buoni pasto vengono conteggiati sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento come risulta dal registro delle firme di presenza dei dipendenti.

Alla consegna dei buoni pasto il dipendente dovrà firmare apposita ricevuta redatta dagli uffici indicante il numero, il valore nominale totale e il mese di riferimento dei buoni consegnati.

Articolo 8. Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'ente alla sezione "Regolamenti".